

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, chiedo scusa se insisto su questo che per me è diventato un problema di principio. In un secondo momento, abbiamo consentito con la prassi di consegnare il testo della dichiarazione di voto. Quest'ultima rappresenta il momento finale e culminante dell'esame di un provvedimento legislativo. È un momento importante della dialettica parlamentare e non posso accettare il principio dell'economia nel senso che si riducono i tempi e si consegnano gli scritti. È importante che il Parlamento rimanga tale, nel momento in cui esso viene considerato sempre meno. Ecco perché insisto su questo aspetto rilevante. Pertanto, non capisco le obiezioni e l'ironia, per la verità poco giustificata, del collega che ha parlato.

Insisto, perché i colleghi possono anche rappresentare il loro punto di vista in due o tre minuti, come avviene nel Parlamento europeo, ma esso deve essere espresso. Non si può trasformare la Camera in una specie di biblioteca in cui burocraticamente si presentano gli atti (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, il suo argomento è nobilissimo ed io sono sensibile ad esso. Tuttavia, come Vicepresidente della Camera, in altre stagioni, quante volte è accaduto anche a lei di accettare dichiarazione di voto?

GERARDO BIANCO. Mai!

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, dovrò verificare, per equanimità tra colleghi.

GERARDO BIANCO. Appartengo alla prima Repubblica!

PRESIDENTE. Tuttavia, vi è una lunga prassi consolidata che non posso arbitra-

riamente interrompere. Prendiamo la sua come una valutazione e un serio oggetto di meditazione.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Votazione finale e approvazione
— A.C. 3289)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3289, di cui si è testé concluso l'esame.

Approfito per ricordare preventivamente che il « pianismo » è scandaloso ed imprudente anche quando non siano in discussione provvedimenti eclatanti. Questa considerazione è rivolta a tutte le parti.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

(S. 1707 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici ») (approvato dal Senato) (3289):

Presenti	487
Votanti	282
Astenuti	205
Maggioranza	142
Hanno votato sì	273
Hanno votato no	9.

(La Camera approva — Vedi votazioni).

Sull'ordine dei lavori (ore 11,59).

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'esame del disegno di legge di conversione n. 3290, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, che tuttavia verrà preso nuovamente in esame alle ore 18, dal momento che per le ore 12 l'ordine del giorno prevede l'esame di un altro provvedimento.

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 1578 – D’iniziativa del senatore Cirami – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) (3102-B) (ore 12).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, d’iniziativa del senatore Cirami: Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.

Avverto che il contingentamento dei tempi, disposto a norma dell’articolo 24, comma 12, del regolamento, è pubblicato nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

Ricordo che nella seduta del 30 ottobre scorso è iniziata la discussione sull’articolo unico e sul complesso delle proposte emendative ad esso riferite.

**(Ripresa esame dell’articolo unico
– A.C. 3102-B)**

PRESIDENTE. Riprendiamo, dunque, l’esame dell’articolo unico della proposta di legge e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l’allegato A – A.C. 3102-B sezione 1*).

Constato l’assenza dell’onorevole Alfonso Gianni, che aveva chiesto di parlare: s’intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Titti de Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Sta bene.

GRAZIELLA MASCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Mascia, avrebbe dovuto chiedere prima di parlare sull’articolo unico e sul complesso degli

emendamenti. Le darò la parola quando passeremo all’esame dei singoli emendamenti.

ENRICO BUEMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Buemi, neanche lei risulta aver chiesto di parlare sull’articolo unico e sul complesso degli emendamenti all’inizio della seduta. Secondo l’articolo 36 del nostro regolamento, infatti, i deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio. Anche a lei, comunque, darò la parola quando passeremo all’esame dei singoli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di parlare sull’articolo unico e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni invitano al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Vi è una richiesta di voto segreto su tutti gli emendamenti presentati. Vi sarebbe bisogno di un minimo di valutazione, ma mi sembra si tratti di argomenti che rientrano fra quelli per cui il regolamento prevede il voto segreto. Si tratta, infatti, di argomenti connessi al principio della libertà personale. Dunque, non credo vi sia bisogno di approfondimento o di dibattito su questo punto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento Kessler 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il taglia e cuci, i rammendi, le continue modifiche a cui è

stato sottoposto questo testo dalla sua nascita al Senato, al ping-pong tra le due Camere, fino ad oggi e la fretta con cui tali modifiche sono state valutate sono stati imposti dal peccato originale del provvedimento in esame: quello di voler bloccare un determinato processo di Milano. Le continue modifiche non potevano non causare problemi. Uno di essi è stato individuato dal Senato che ha cercato di risolverlo con un affrettato emendamento da cui sono nati ulteriori problemi.

L'emendamento che proponiamo tende ad eliminare un problema grave riguardante la libertà personale che portiamo alla vostra attenzione. Il nuovo articolo 47, quarto comma, come modificato dal Senato prevede che, nel caso di richiesta di legittima suspicione avanzata da uno degli imputati, si sospendono, vale a dire si allungano, i termini di custodia cautelare. Nasce un problema: cosa succede nel caso in cui siano più di uno gli imputati in custodia cautelare? Mi riferisco, ad esempio, ai casi dei processi di criminalità organizzata, di mafia, di traffico di droga con molti imputati detenuti. Si sospendono i termini e si allunga la custodia cautelare solo di chi ha fatto domanda o anche di tutti i coimputati? Non è una domanda di poco conto, colleghi. Il testo nulla dice in proposito. Dunque, due sono le interpretazioni teoricamente possibili. Secondo la prima si sospendono solo i termini di chi ha fatto la domanda, ma da ciò deriverebbe una conseguenza assai grave: lo strumento della remissione potrebbe essere facilmente sfruttato e strumentalizzato dai coimputati per uscire dal carcere. Basta far fare la domanda ad uno degli imputati — al più sfortunato, a quello che rischia meno nel processo — e la domanda di uno libera tutti perché i termini degli altri imputati in custodia cautelare non si allungano.

Dunque, con questa nuova disposizione normativa ci assumiamo la responsabilità del rischio di inefficacia di processi contro la criminalità organizzata, perché per molti imputati si potrebbe benissimo profilare, con un piccolo tranello, un'appetita possibilità di uscita dal carcere. Se

però questa modifica apportata dal Senato la interpretiamo in un altro modo, nell'unico altro modo possibile, vale a dire che la domanda di remissione del processo avanzata da un imputato detenuto fa allungare non solo i suoi termini di custodia cautelare ma anche quelli dei coimputati, voi capite che la conseguenza è altrettanto grave perché la scelta di un imputato si riverbererebbe negativamente anche su tutti gli altri, allungando appunto i termini di custodia cautelare di tutti. Ma ciò è inaccettabile, perché alcuni coimputati potrebbero avere l'interesse ad essere processati subito.

Sono dunque inaccettabili entrambe le soluzioni possibili. Allora, la soluzione che al riguardo proponiamo e sulla quale vi chiediamo un attimo di attenzione, perché stiamo parlando dei diritti di libertà delle persone detenute, è la seguente: un meccanismo che responsabilizzi tutti gli imputati detenuti e li costringa a prendere posizione sulla richiesta di remissione avanzata da un imputato, così che gli imputati, i quali chiedono che il processo nei loro confronti vada avanti, ovviamente non vedono allungata la loro custodia cautelare. Questa è l'unica soluzione possibile, che però nel testo proveniente dal Senato non è prevista in alcun modo.

Dunque, con questo emendamento chiediamo il rispetto dei diritti di libertà degli imputati ma anche il rispetto delle esigenze di efficienza del processo. Crediamo — o perlomeno ci illudiamo, o immaginiamo — che questi siano valori condivisi da maggioranza ed opposizione e che non siano patrimonio esclusivo dell'uno o dell'altro schieramento. Non vorremmo che la mancata approvazione di questo emendamento ci facesse cambiare idea (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Intervengo brevemente solo per dire che con i colleghi del centrosinistra abbiamo condiviso una

serie di emendamenti, tutti tesi a cercare di porre rimedio a questo articolo del quale discutiamo, che, pur essendo un solo articolo, riesce tuttavia a produrre un danno enorme; esso riesce, infatti, a porsi in contrasto con tre articoli della Costituzione e riesce a produrre un danno agli imputati. Difatti esprimeremo un voto segreto proprio perché con questa norma si incide sulla libertà personale.

Si tratta sostanzialmente di una modifica che incide sulla questione dei termini di custodia cautelare, come conseguenza diretta della sospensione automatica del processo. Questa sospensione anche dei termini di custodia cautelare produce un danno, senza possibilità di ricorso da parte degli imputati stessi e con un provvedimento di natura amministrativa del Presidente della Corte costituzionale, al quale peraltro viene chiesto di verificare l'ammissibilità della richiesta di rimesione solo rispetto alla forma e ai termini. Si tratta, quindi, di un aspetto molto delicato e importante, se pure contenuto in un solo articolo. Pertanto con gli emendamenti da noi proposti cerchiamo almeno di proporre una modifica migliorativa del testo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (ore 12,10)

GRAZIELLA MASCIA. Chiediamo naturalmente anche ai colleghi della maggioranza di riflettere ancora una volta, per evitare di produrre — in una legge già molto travagliata e molto grave — un ulteriore danno, visto che il garantismo evidentemente non si sa neanche dove sia di casa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Intervengo brevemente, signor Presidente, a sostegno dell'emendamento proposto ed anche per sottolineare che alla quarta lettura di questo testo — che ha fatto più girotondi fra un

ramo e l'altro del Parlamento di quanti forse non se ne siano fatti fuori da queste aule — siamo nella necessità di apportare una modifica di tipo assolutamente garantista, per evitare che l'effetto automatico della sospensione possa prodursi in danno dei coimputati, i quali vedrebbero sostanzialmente allungarsi i termini di custodia cautelare, tramite una sospensione per la quale non hanno mai avanzato alcuna richiesta. Perciò, la modifica contenuta nell'emendamento in esame appare, con tutta evidenza, necessaria.

Devo sottolineare che, ancora una volta, abbiamo ispirato la nostra azione, anche di ferma opposizione, al principio del giusto processo, al *due process of law*, che, come ho avuto modo di ricordare, ha un'accezione garantista che postula una fiducia nel processo penale e non una fiducia nell'interruzione, negli ostacoli e nei ritardi dello stesso. Dunque, l'emendamento in esame si inquadra proprio in questa logica.

Sono convinto — e lo dico per le interpretazioni cui le leggi sono sottoposte — che il primo obiettivo, quello dell'allargamento della nozione di legittimo sospetto, non sarà perseguito attraverso questa proposta di legge così rimaneggiata. Infatti, è del tutto evidente che la riformulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale ci conduce ad una lettura della norma che, in qualche modo, oggettivizza i parametri del legittimo sospetto, poiché quest'ultimo — nel testo che stiamo per approvare — è agganciato alla sussistenza di gravi situazioni locali.

Sono certo che l'interpretazione della giurisprudenza non avrà gli effetti che i promotori di questa riforma auspicano. Tuttavia, per quanto concerne la sospensione automatica, vi sono moltissimi problemi. Infatti, la sospensione automatica non esiste in nessun altro ordinamento e uno degli effetti più gravi è esattamente quello relativo ai coimputati, i quali, in virtù di un atto amministrativo non impugnabile — e, dunque, anche in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, che vuole che sia garantita la possibilità dell'appello con riferimento ai provvedimenti

in materia di libertà personale —, si vedono interrotti i termini relativi alla propria custodia cautelare.

Quindi, in questo *patchwork* finale, l'invito che rivolgo a coloro che approveranno questa proposta di legge è di migliorarla su questo punto decisivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, in questo testo pervenuto dal Senato, si confermano tutti i gravissimi errori tecnici e, soprattutto, tutti i gravissimi colpi alla nostra legislazione processuale e costituzionale inferti con questo provvedimento legislativo.

Si poteva aspettare la decisione della Corte costituzionale, che sarebbe stata chiamata a decidere sul vero concetto che ispira questa proposta di legge, vale a dire quello della necessità di introdurre o meno il legittimo sospetto. Poiché si è voluto andare oltre e si è voluto anche stabilire, con una serie di norme, che occorreva modificare non solo l'articolo 45 del codice di procedura penale, ma anche gli articoli 47 e 48, si sono commessi questi errori devastanti, che colpiscono soprattutto i diritti degli imputati, come nel caso di quanto contenuto nell'articolo 47 dopo la correzione del macroscopico errore commesso in quest'aula con l'approvazione, da parte della maggioranza, del vecchio testo.

In sostanza, in questa norma — ecco perché l'opportunità del voto segreto, che deve indurre ad una presa di coscienza — si viola il principio della parità dei diritti in ordine alla gestione dei tempi della custodia cautelare, in quanto si collega la sospensione ad un provvedimento amministrativo che non si discute. Infatti, è previsto che il giudice deve — ripeto: deve — sospendere. Si tratta dell'unico caso in cui, nel nostro codice di procedura penale, si pretende di inserire un dovere automatico senza contraddittorio...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Siniscalchi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, con molta sobrietà e con molta sincera preoccupazione vorrei ricordare che questo provvedimento non contiene alcuna misura per contrastare un utilizzo surrettizio delle richieste di rimesione nei casi di procedimenti che riguardano processi per criminalità organizzata. In passato, l'utilizzo da parte di associazioni mafiose degli strumenti processuali ha prodotto conseguenze gravissime nel nostro paese. Questo emendamento tende, quanto meno, a limitare i danni ed a riproporre un caso, anche se limitatissimo, di separazione dei procedimenti.

Tenendo presente cosa significhi ancora la mafia nel nostro paese e quale pericolo rappresenti per i cittadini italiani, invito questo Parlamento a votare a favore dell'emendamento Kessler 1.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, ho troppa considerazione dei presentatori dell'emendamento Kessler 1.2, giuristi esperti in diritto processuale, per non rendermi conto che questo emendamento obbedisce esclusivamente ad un'esigenza: si tratta del tentativo di procrastinare quanto più possibile l'approvazione di questo provvedimento.

Nel corso della discussione di questo testo di legge, ho preso atto che la Commissione ed il Parlamento hanno recepito tutte le preoccupazioni che, di volta in volta, venivano suggerite dall'opposizione. Una delle preoccupazioni che aveva sensibilizzato l'opposizione era quella del favore che si sarebbe determinato per i famosi mafiosi. I termini mettono i mafiosi in galera. Vi siete dimenticati di quest'esigenza primaria che deve dominare il provvedimento. Vi state preoccupando del diritto alla libertà dei coimputati e non vi

rendete conto che, in questo momento, state rendendo un servizio eventuale ai mafiosi, i quali si avvarrebbero di questa mancata sospensione per conseguire il risultato della scarcerazione.

Allora, veniamo al problema serio. Se si propone il legittimo sospetto nei confronti del giudice che deve giudicare, non soltanto in relazione all'imputato ma rispetto al processo, questo legittimo sospetto, a mio avviso, si riverbera su tutti gli imputati: è questa la ragione per la quale il legislatore non ha previsto alcunché rispetto alla posizione degli altri imputati. Signori, nulla toglie che, se un giudice dovesse ritenere, invece, applicabile l'istituto della sospensione, lo faccia. Si tratta di un provvedimento che appartiene al giudice perché l'istituto della separazione è nella legge, ammesso e non concesso che non debba essere interpretata come preclusiva questa legge. Peraltro, signori, voi sapete benissimo che nella legge è prevista la sospensione dei termini con il prezzo carissimo che pagano i coimputati. Quante volte avviene che in sede di dibattimento si sospendano i termini!

Allora, mettiamoci d'accordo. O volete che noi recepiamo i vostri suggerimenti, com'è avvenuto, oppure volete che questo provvedimento non si approvi mai per ragioni che, ovviamente, abbiamo capito tutti quanti (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo emendamento sconti l'errore di non aver inserito la norma, nei termini in cui sarà approvata, nel complesso del codice di procedura penale.

La vecchia normativa che era stata licenziata dal Senato della Repubblica aveva risolto questo problema perché aveva previsto che ci dovesse essere una accettazione da parte degli altri imputati che non fossero stati i richiedenti della

rimessione. Il passaggio all'altro testo oggi al nostro esame ha determinato, apparentemente, questa difficoltà della quale l'emendamento intenderebbe farsi carico. Sennonché, signor Presidente, onorevoli colleghi — lo ha accennato il collega Gironza Veraldi, ma forse il punto va ulteriormente precisato —, qui si tratta di dover mettere in collegamento la norma, una volta che sarà la legge dello Stato, con un'altra disposizione del codice di procedura penale. Mi riferisco all'articolo 18 che prevede, proprio nel caso in cui si dia luogo a sospensione dei processi, il cosiddetto stralcio, la separazione nei confronti di chiunque si ritenga che non possa essere interessato alla questione. La norma recita: « se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazione è stata ordinata la sospensione del procedimento » in questo caso si dispone la sospensione. Certo, la norma fa riferimento ad un caso in cui questo può non avvenire, ossia quando si ritenga che la cumulazione con riferimento a tutti gli imputati sia necessaria ai fini dell'accertamento penale. Tuttavia, è evidente che qui verrebbe l'osservazione alla quale faceva riferimento il collega Gironza Veraldi: se vi è legittimo sospetto nei confronti dell'ufficio del quale si tratta, è evidente che non può non riguardare tutti gli imputati. Ma è bene che si chiarisca e si abbia chiaro fino in fondo che laddove gli altri imputati ritengano di dover andare avanti con il processo, anche senza loro istanza, ma a maggior ragione se lo chiedono, il processo deve essere sospeso, salvo la eccezione alla quale ho fatto riferimento.

Per cui, tutto quanto riguarda l'operatività della sospensione dei termini di custodia cautelare e la sospensione dei termini di prescrizione di cui si fa carico e si vorrebbe far carico questo emendamento è assolutamente un non senso, perché attraverso questa norma del codice di procedura penale ogni problema risulta risolto nel migliore dei modi. Quell'imputato che abbia fatto l'istanza di rimessione si recherà dinanzi alla Corte di cassazione dove sosterrà le sue ragioni e gli altri

imputati continueranno ad avere il loro processo senza nessun pregiudizio per custodia cautelare o altre ragioni. Per questi motivi credo che l'emendamento debba essere respinto (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel sostenere la necessità di approvare questo emendamento ritengo utile richiamare il fatto che l'insieme della vicenda dell'approvazione di questa proposta di legge presenta aspetti di forte preoccupazione per le interferenze con processi attualmente in corso e per il ruolo giocato da soggetti coinvolti sia come imputati sia come avvocati che siedono in quest'aula. Inoltre, è significativo il sovrapporsi negativo di modifiche su modifiche, che hanno messo in risalto anche l'approssimazione con cui si è operato su un argomento di particolare delicatezza.

Nel sostenere l'emendamento manifestiamo, comunque, la nostra contrarietà al provvedimento nel suo insieme, contrarietà netta senza riserve. Tuttavia, non saremmo uomini liberi, se non richiamassimo all'attenzione dell'Assemblea, mentre discutiamo di legittimo sospetto, su fatti che rappresentano anch'essi posizioni non accettabili in un equilibrato sistema di poteri, di responsabilità e di garanzie. Mi riferisco alle affermazioni gravi di un magistrato dell'accusa di Milano, che con le sue dichiarazioni volte a mettere in dubbio la correttezza della Corte di cassazione, hanno contribuito a portare acqua alla causa di quanti sostengono che non sempre vi sono la serenità e l'equilibrio indispensabili nello svolgimento di alti e delicati compiti, infrangendo tra l'altro elementari principi di garanzia. Questo non ha aiutato e non aiuta una corretta valutazione dell'opinione pubblica sulla bontà o meno del provvedimento che stiamo discutendo.

Pertanto, nel momento in cui si affrontano compiti delicati, il primo principio

della prudenza e dell'equilibrio deve essere assolutamente rispettato, ciononostante la nostra ferma contrarietà al provvedimento è assolutamente fuori discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro, alla quale ricordo che ha un minuto di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo per replicare brevemente alle argomentazioni svolte dagli onorevoli Gironda Veraldi e Taormina le quali, insieme — in combinato disposto, come direbbe l'onorevole Taormina —, danno il senso di quanto ambigua sia la norma che noi intendiamo emendare e quanto, invece, sia necessaria l'approvazione dell'emendamento in questione.

L'onorevole Gironda Veraldi sostiene che, una volta che un coimputato abbia sollevato la questione del legittimo sospetto, esso investe talmente l'imparzialità ed il diritto di ciascuno dei coimputati ad avere un giudice imparziale che, comunque, è giusto che accada ciò che deve accadere e cioè che si sospendano per tutti i termini di decorrenza della custodia cautelare. Cosa questo abbia a che fare con la cultura delle garanzie io, francamente, non riesco a capirlo. Non penso che, nel combattere un fenomeno così grave come la mafia, si debba mai scambiare l'essere imputato per l'essere condannato e giudicato mafioso e, soprattutto, la libertà di ciascun cittadino come assimilabile grossolanamente all'iniziativa che assuma uno dei coimputati, così da sospendere per se stesso i termini di custodia cautelare.

Da una parte, l'onorevole Taormina richiama l'argomento suggestivo riguardante la separazione dei processi e, dall'altra, anche il fatto che esiste già nell'ordinamento una norma che consente di realizzare ciò che con il nostro emendamento vorremmo introdurre esplicitamente.

Queste due visioni, queste due letture assolutamente contrapposte ed antinomi-

che della stessa norma ci danno ragione del fatto che il nostro emendamento è assolutamente necessario per dipanare (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Finocchiaro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colleghi, nella discussione sulle linee generali una silente relatrice ha fatto, finalmente, sentire la sua voce dopo quattro mesi in sede istituzionale e, rispetto alla caterva di obiezioni, riflessioni, denunce e critiche da noi mosse nelle scorse settimane, ha dato risposta ad una soltanto di esse. Ella ha dato risposta alla mia accusa secondo la quale la variazione apportata dal Senato — che noi oggi siamo chiamati a ratificare — era una correzione « scorretta ». La silente relatrice se ne è adontata e, puntuale lettrice di una velina dello studio Previti, mi ha ricordato che anch'io avevo presentato un emendamento negli esatti termini in cui oggi lo esaminiamo e — udite, udite — financo il capogruppo dei Democratici di sinistra al Senato, il senatore Salvi, aveva fatto altrettanto.

Non siamo abituati a rinnegare quello che facciamo e quando l'abbiamo fatto abbiamo fatto bene, giacché quella correzione andava inserita, ma la stessa è oggi scorretta per il semplice fatto che non si inserisce nel contesto della legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, volevo fare i complimenti al senatore Cirami, infatti basta pronunciare questo cognome per avere l'aula piena ed i banchi del Governo affollatissimi. Si tratta di una sorta di parola magica che fa scattare in tutti noi un desiderio incredi-

bile di essere in aula. Speriamo che in futuro questo desiderio scatti anche quando sono in discussione argomenti più importanti per la collettività nella nostra nazione (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Onorevoli colleghi, vi prego, prima di aprire la votazione, di prendere posto. Sto aspettando che il ministro Prestigiacomo vada al suo posto come tutti gli altri, è inutile votare in modo improvvisato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti e Votanti</i>	534
<i>Maggioranza</i>	268
<i>Voti favorevoli</i>	243
<i>Voti contrari</i>	291).

Prendo atto che l'onorevole Bellotti non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, l'emendamento in esame si propone lo scopo di risolvere un altro problema causato dall'intervento operato al Senato a seguito del quale si prevede un caso assolutamente nuovo di sospensione automatica del processo e, soprattutto, di allungamento automatico dei termini di custodia cautelare nel caso di sospensione del processo per istanza di rimessione.

Il problema nasce dal fatto che un provvedimento come quello dell'allungamento dei termini di custodia cautelare non può mai essere una conseguenza automatica di un altro evento, in questo caso quello della sospensione del processo, ma

deve nascere esclusivamente da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che sia, quanto meno, ricorribile in Cassazione. Affermo cose ovvie che si ritrovano nel testo della Costituzione e mi riferisco, in particolare, agli articoli 13 e 111. Evidentemente, nel fare i rammendi frettolosi, al Senato ci si è dimenticati delle conseguenze di tutto ciò.

Ovviamente — ne riparleremo ancora di tale problema — è inaccettabile costituzionalmente e nel merito il fatto che l'allungamento dei termini di custodia cautelare nasca automaticamente da un altro evento. Credo che tutto nasca da un errore di indicazione dell'articolo da parte del Senato, anzi da parte della Camera, con riferimento all'ultimo maxiemendamento proposto dai relatori, in merito al quale sono stati già dagli stessi denunciati alcuni errori materiali.

Ebbene, probabilmente vi era un altro errore: si è fatto riferimento all'articolo 303 del codice di procedura penale, anziché all'articolo 304. Con l'emendamento in esame vogliamo rimediare a quell'errore, riportando la disciplina dell'allungamento dei termini di custodia cautelare nella sua sede naturale, quella dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

Non vi è, quindi, alcuna volontà di ribaltare in questo modo decisioni già adottate che — certo — non ci piacciono in merito a tale provvedimento, ma solo la volontà di rispettare la Costituzione e i diritti di libertà degli imputati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	534
<i>Votanti</i>	533
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	267

Voti favorevoli 247

Voti contrari 286).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei leggere una parte dell'emendamento in esame che si riferisce proprio alle situazioni che ho delineato in precedenza: «I termini previsti dall'articolo 303», quelli di custodia cautelare, «sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, (...)». Si statuisce un certo principio: in questo provvedimento, così come ci è stato trasmesso dal Senato, ci si è dimenticati di una sanzione specifica, di una previsione specifica per cui l'allungamento dei termini di custodia cautelare, che deriva dalla sospensione obbligatoria del processo per l'istanza di rimessione, può essere inflitto solo con un autonomo e motivato pronunciamento del giudice, appellabile davanti al tribunale della libertà e, successivamente, in Cassazione.

Attualmente, come prevede il testo trasmesso dal Senato, così non è. Non valgono, inoltre, le risposte che ci sono state fornite dal relatore nel corso della discussione che operano un richiamo all'ultima parte del comma dell'articolo 47, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto provvedimento, ove si dice «(...) Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 304». No, stiamo affrontando la materia della libertà personale ove non può esservi interpretazione analogica o estensiva e le norme devono essere precise.

Non basta il richiamo all'articolo 304 perché quest'ultimo fa riferimento solo ad ipotesi ben specifiche e ben diverse da quelle della rimessione del processo. Pertanto, quel richiamo non è in questo caso applicabile.

Vi è la necessità di una statuizione specifica attraverso la quale si affermi una cosa che dovrebbe essere patrimonio di tutti, ovvero che la libertà personale di chiunque può essere toccata soltanto da

un provvedimento che sia impugnabile. Credevamo che ciò fosse patrimonio di tutti.

Probabilmente una minore arroganza istituzionale e una minore fretta da parte di questa maggioranza in questo momento servirebbero per far credere a noi in Parlamento e al paese che a tutti stanno a cuore questi principi costituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo per esprimere il mio pensiero devo utilizzare il tempo previsto per l'intervento a titolo personale e pertanto « spezzetterò » il mio concetto; avevo cominciato nel corso dell'intervento precedente e cercherò di concludere nel corso di questo proprio per dare risposta alla relatrice.

La correzione apportata dal Senato è scorretta proprio perché sta ponendo tutte le questioni tecnico-giuridiche che in qualche modo i nostri emendamenti cercano di affrontare.

Una di queste è stata testé illustrata dal collega Kessler ed attiene ad un profilo di straordinaria importanza giuridica e, se più vi piace, garantista.

Stiamo prevedendo un regime di sospensione automatica; su questo aspetto la Corte costituzionale si è già pronunciata, affermando che un processo che si sospende all'infinito non è un processo e quella norma che prevede questo è incostituzionale.

Allo stesso modo la Corte dirà che una norma che sospende i termini di carcerazione preventiva, dando la possibilità di una sospensione *ad libitum*, ossia all'infinito, non è una norma processuale, bensì una norma che nega il processo e che quindi è incostituzionale. Stiamo cercando di sanare nella vostra prospettiva tale aspetto.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito...

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, concluderò il mio pensiero nel corso dell'intervento successivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è veramente « enorme » ciò che avviene in quest'aula intorno a questa legge. L'emendamento in esame vi consente di porre un minimo riparo nei confronti di questa legge che paralizza anche le fasi che interessano altri imputati. Paralizza la custodia cautelare, paralizza la prescrizione in virtù di un provvedimento amministrativo. È l'unico caso!

Quando l'onorevole Taormina giustamente richiama l'articolo 18, dovrebbe pertanto essere favorevole ai nostri emendamenti. Come è possibile infatti applicare l'articolo 18, se non vi è dibattito dinanzi al giudice che deve sospendere il processo? Come è possibile, se non vi è un'ordinanza appellabile?

Noi chiediamo perlomeno che si voti l'appellabilità dell'ordinanza che dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare, cercando di impedire che si realizzi quel principio singolare che il caro collega Gironda Veraldi ci ha propinato in precedenza, secondo cui un'istanza di legittima suspicione deve necessariamente coinvolgere tutti coimputati di un processo penale.

Sarà un'opinione certamente rispettabile ed espressa in buona fede, ma è all'interno del nostro ordinamento un altro esempio della profonda incostituzionalità di questa norma che paralizza soltanto in nome di un principio extracostituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se mi permette vorrei intervenire a titolo personale, chiedendole un minuto di tempo a disposizione. Un principio costituzionale sancisce che per poter disporre della libertà per-

sonale degli individui occorra un giudice, ma che il provvedimento che questo emette debba essere impugnabile e ricorribile dinanzi alla Cassazione.

Con questo provvedimento assai confuso, alquanto generico e certamente non finalizzato alla tutela degli interessi generali del paese, e a quelli della giustizia in particolare, si introduce un caso assai anomalo di sospensione dei termini della custodia cautelare — e quindi si allungano i termini della custodia cautelare — senza che l'imputato possa in alcun modo opporvisi. Credo sia un grave *vulnus* alle garanzie di libertà del cittadino ed una deroga straordinaria ad un principio costituzionale. Per questa ragione, invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei soltanto precisare che il riferimento alla operatività della sospensione dei termini di custodia cautelare, fino al momento in cui non si sia giunti al medesimo stato in cui si trovava il processo quando è stata presentata l'istanza di rimessione, costituisce una norma di rigore, perché consente la rinnovazione degli atti che erano stati assunti dal giudice sospetto e, quindi, permette di riportare il processo originario esattamente nelle stesse condizioni in cui era stato lasciato.

Quanto al punto sul quale si sofferma l'emendamento Kessler 1.4, credo dobbiamo essere tutti lettori di buona fede delle disposizioni, tra cui quella di cui ci stiamo interessando. Nell'ultima parte, essa fa riferimento chiaramente alla operatività dell'articolo 304 del codice di procedura penale, il quale prevede — come è ben noto — una serie di casi in cui è prevista l'appellabilità delle decisioni in materia di sospensione dei termini di custodia cautelare.

Come dicevo nel precedente intervento, una volta che questa disposizione diven-

terà legge dello Stato, si tratterà di avere acquisito un altro caso — esattamente quello relativo alla rimessione dei processi, da cui deriva la sospensione dei termini di custodia cautelare — tra quelli che, per espressa previsione normativa, devono essere inclusi nell'articolo 304. Pertanto, accanto ai quattro, cinque o sei casi previsti in quella norma, per effetto dell'approvazione di questa disposizione, vi sarà anche il sesto o il settimo caso.

Non si tratta di un provvedimento amministrativo, come ho sentito dire da qualcuno, che forse è stato un po' affrettato nella lettura, ma si tratta soprattutto di un provvedimento che, come gli altri, è assolutamente appellabile. Pertanto, è strumentale ogni osservazione che punti a far ritenere a qualcuno un po' disattento che questo provvedimento privi di garanzie il cittadino, l'imputato che ha chiesto di essere giudicato da un giudice imparziale.

La norma soddisfa esattamente l'esigenza alla quale fa riferimento questo emendamento e, per questa ragione, l'emendamento, più che da respingere, è da ritenere assolutamente inutile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale dal momento che questa è una delle ultime occasioni in cui a ciascun deputato è possibile esprimere la propria contrarietà a questo provvedimento.

Vorrei preannunciare il voto favorevole sull'emendamento Kessler 1.4 e cogliere l'occasione per salutare un simbolo della battaglia contro questa legge presente in tribuna, che è Nanni Moretti, con il quale credo avremo la possibilità di vederci questa sera per una manifestazione che, ancora una volta, sarà con la gente, contro questa legge (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo — Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Aspettiamo che prendano posto i colleghi che erano presso la Presidenza per sollevare una questione delicata.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, ci sono due terminali dai quali già risulta espresso il voto, per cui, se questi due deputati ritengono di votare, dovrebbero lasciare il tasto e premerlo nuovamente.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	538
<i>Maggioranza</i>	270
<i>Voti favorevoli</i>	246
<i>Voti contrari</i>	292).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 1.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, colleghi della maggioranza e rappresentanti del Governo, mi rivolgo a voi anche perché ho veramente poche possibilità di rivolgermi al Governo interamente rappresentato, come è oggi in quest'aula.

Ci viene detto — e noi lo capiamo — che non avete più voglia di occuparvi nuovamente di questa norma. Comprendiamo il vostro imbarazzo e la vostra stanchezza nel ritornare ancora su questi temi. Credeteci, la condividiamo! Anzi, la condividiamo con maggiori ragioni. Più che l'imbarazzo, non abbiamo certamente alcuna voglia di continuare ad esaminare strumentalmente questo provvedimento. Tuttavia, vorrei ricordare che la più forte argomentazione contro i nostri emendamenti — oltre a quella di non voler tornare continuamente su questo testo — è la seguente: non servono perché, a livello interpretativo, già si capisce; la vostra

proposta emendativa non è necessaria. È esattamente quanto ha ripetuto precedentemente il relatore rispetto ad una modifica che, invece, il Senato ha sentito la necessità di apportare.

Se concordate sul merito delle nostre proposte emendative e sul rispetto delle libertà degli imputati, non credo debbano fare premio la fretta o il fastidio — che condividiamo — di continuare ad occuparsi di questa norma che noi, più di voi, non condividiamo.

Non credo che la fretta sia un problema, onorevole Gironda Veraldi. Il nome Cirami è sinonimo, non solo di banchi del Governo riuniti, ma anche di fretta, di velocità incredibile per approvare un provvedimento.

Valutate quest'emendamento senza farvi fuorviare da altre valutazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi auguro fortemente che la relatrice si vada sempre più convincendo che il nostro giudizio, in ordine alla non correttezza della correzione, avesse più di un fondamento. Lo sta dimostrando la discussione in atto tra noi.

Replicando, ancorché brevemente, alle argomentazioni dell'avvocato ed onorevole Taormina (trovo molto più stimolante, sotto l'aspetto giuridico, confrontarmi con lui che non con gli esperti dello studio Previti; essi hanno dimostrato di non essere all'altezza della situazione), mi domando se sia mai possibile disciplinare, in termini così generici, il gravame rispetto ad un provvedimento di restrizione della libertà personale? È mai possibile accettare, come buona tecnica normativa, una norma che, per disciplinare il regime del gravame da portare all'attenzione della Corte di Cassazione e con oggetto la libertà personale...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bonito.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Aspetto che l'onorevole Rosso prenda posizione.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	525
<i>Maggioranza</i>	263
<i>Voti favorevoli</i>	241
<i>Voti contrari</i>	284).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 1.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento che si è reso necessario per colmare un'imprecisione che può essere pericolosa.

Il testo normativo recita: « se la richiesta è proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303 ». Ma che cosa succede se gli imputati sono più di uno ?

L'emendamento al nostro esame tende a chiarire quest'aspetto, aggiungendo, dopo le parole « proposta dall'imputato », le parole « o da più imputati, nei confronti del richiedente o dei richiedenti ». La cosa non è semplice. Il problema è stato posto, infatti, dall'onorevole Kessler e ripreso dall'onorevole Gironda Veraldi con la sua solita nobiltà d'animo e correttezza. Il problema si pone perché, poiché la norma si dimentica di disciplinare la fattispecie riguardante la pluralità degli imputati, dovrete pur decidere se il processo che, in ogni caso, si sospende — perché si sospende nei confronti di tutti —, sospende i termini della custodia cautelare solo nei confronti di colui che lo ha richiesto o di tutti coloro che sono coinvolti o sono parte nel processo.

È un problema che si può risolvere tranquillamente, aggiungendo la specificazione che propone il mio emendamento, necessaria per una migliore comprensione.

Comprendo che ciò confligge con le ragioni di urgenza, ma vi prego di compiere uno sforzo in tal senso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, le forze della contestazione nei confronti del provvedimento stanno crescendo proprio in virtù dell'attento ascolto — che, forse, compensa quell'asserita cattiva lettura, degli emendamenti o del testo, che ci viene addebitata — degli interventi del collega, onorevole Taormina.

Con il suo precedente intervento, infatti, a nostro avviso, questi non ha fatto altro che dare maggior forza alla denuncia di eccesso di amministrativizzazione del provvedimento. Nonostante i tentativi del collega Taormina per argomentare che l'articolo 18 sarebbe recuperato, che vi sarebbe un accento contraddittorio e che vi sarebbe una discussione, occorre rilevare che, se tutto ciò fosse vero, non vi dovrebbero essere motivi per manifestare contrarietà a questi emendamenti. L'onorevole Taormina, invece, si affida anche — e lo dice, per la verità, con molta trasparenza — a quello che sarà l'itinerario futuro della legge: introduciamola nell'ordinamento e facciamole produrre tutti i suoi effetti devastanti, poi vedremo se le domande degli imputati debbano essere specifiche in materia di legittimo sospetto o debbano essere travolti dalla domanda di un imputato tutti coloro i quali non hanno interesse a sollevare la questione.

Questa è, a mio avviso, l'evidente difficoltà nella quale si dibatte anche il lettore tecnico, anche se qui di tecnica ce n'è poca, poca, poca, molto poca: è la tecnica del capovolgimento continuo di concetti che sono limpidi (se non avesse voluto distinguere le posizioni dei vari imputati, il legislatore non avrebbe scritto l'articolo 18 sulla separazione dei proce-

dimenti). Questo è un altro punto sul quale interverrà l'attenzione di chi dovrà leggere e firmare, dopo, la legge. In questo modo, si infligge un colpo non soltanto all'articolo 111 della Costituzione, ma anche ai principi che riguardano la libertà delle persone: agli articoli 13 e 24 della nostra Costituzione. Altro che facili espedienti dialettici per giustificare questi autentici colpi di mano dal punto di vista legislativo!

Vi invitiamo a votare a favore di questo emendamento, estremamente migliorativo sotto il profilo della ripresa della decorrenza dei termini e sotto quello del recupero della possibilità data al giudice e, soprattutto, alle parti. Peraltro, avendo letto, stamattina, il primo codice penale del Regno d'Italia del 1861, vorrei ricordare ai relatori che, nell'introdurre, per la prima volta, quella che, allora, venne chiamata legittima suspizione, quel codice era molto più garantista: intanto, consentiva esplicitamente anche alle parti civili (le quali, non si sa perché, sono state escluse) di intervenire sulla questione e non soltanto agli imputati ed ai coimputati.

Vi invitiamo a sperimentare la libertà della vostra coscienza su questi residui emendamenti (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, ancora una volta, torniamo sulla questione dei procedimenti con più imputati, già rassegnata, durante le ingiustificatamente brevi audizioni dinanzi alle Commissioni riunite I e II, da parte dell'organismo dell'avvocatura. Mi riferisco, naturalmente, alla questione della pluralità o della reiterazione delle richieste di rimessione.

Voglio ricordare che da un procedimento per legittima suspizione, negli anni sessanta, scaturì la liberazione di Totò Riina dinanzi alla corte d'appello di Bari. Mi auguro che ciascuno di noi abbia la

preoccupazione, votando a favore di quest'articolo e contro questo emendamento, di non generare un nuovo Totò Riina nella storia della mafia del nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, vi prego di stare seduti. Onorevole Duca, si sieda: le dona!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	533
Maggioranza	267
Voti favorevoli	244
Voti contrari	289).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maura Cossutta 1.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, colleghi, noi insistiamo a chiedere al Parlamento *expressis verbis* che i termini di custodia cautelare possono essere allungati solo dal giudice, con un provvedimento appellabile. È un diritto di libertà. Noi non vorremmo che, per esigenze di fretta, si arrivasse, con la legge Cirami, dopo la legge rattoppata, al nuovo modello di legge usa e getta: usa per Previti per bloccare quel processo e poi getta, perché non ci interessa più dopo i problemi che causerà quella legge o le sue illegittimità costituzionali. Questo certamente non è il modo di fare le leggi; probabilmente non è — voglio ancora sperare — quello che pensano almeno alcuni di voi. No alla legge usa e getta; approviamo questo emendamento di libertà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà. Ricordo agli

onorevoli colleghi che i tempi sono esauriti. Non per lei, onorevole Pecoraro Scanio.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, intervengo brevissimamente. Personalmente, ritengo che sia desolante vedere, nonostante il voto segreto e nonostante questa legge sia sbagliata, fatta male e ad uso personale, che i colleghi non sentano la necessità di votare almeno qualcuno di questi emendamenti, che servono a correggere ed a migliorare un testo profondamente sbagliato (*Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia*). Vorremmo che, godendo della possibilità del voto segreto, aveste almeno la capacità di rispondere alla vostra coscienza invece che a questa legge, che continua ad essere profondamente sbagliata. Altrimenti, dovremo invitarvi, quando avrete maggiore coscienza, ad assumere insieme a noi, come stasera, delle iniziative pubbliche per ribadire che questa legge è sbagliata e vergognosa (*Proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, noi abbiamo solamente sei minuti per tutta la legge Cirami, quindi molto poco; cercherò di usarli, se non tutti, perlomeno in parte, per dire che con questa legge questa maggioranza sta portando avanti un unico obiettivo: la tutela dei soliti noti, che non ha niente a che fare con nessun principio di giustizia giusta, con nessun principio di garantismo. È un provvedimento che continua ad essere sempre più finalizzato non a rappresentare gli interessi generali del paese e di tutti cittadini, ma l'interesse di poche persone. Le abbiamo più volte nominate in questa Assemblea; non abbiamo nessuna esitazione a farlo ancora.

L'onorevole Previti è sempre più presente, sempre più che mai tra noi. La fretta è sovrana nonostante la legge avrà

degli effetti devastanti. A questo proposito, ritengo che questa possa essere definita davvero le legge della vergogna; certamente non si scriverà oggi una bella pagina del Parlamento italiano, una pagina della quale noi non siamo certo orgogliosi. Vogliamo difendere il Parlamento con la nostra autonomia e con il nostro giudizio fortemente negativo su questa legge. Noi non vogliamo essere corresponsabili di questo misfatto (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con questo emendamento noi cerchiamo di inserire nella legge un principio giusto e assai ragionevole. Quando si tratta di carcerazione preventiva, di libertà dei cittadini, occorre introdurre un regime di controllo giurisdizionale.

Poiché questo emendamento non serve nel processo Imi-Sir e poiché, come è noto, non si muove foglia sulle politiche giudiziarie che Previti non voglia, io lo pregherei di uscire dal suo superbo riserbo e di dire che di questo emendamento non gliene frega niente; e ce lo faccia approvare, finalmente (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, devo dire che in questo andirivieni tra Camera e Senato, che normalmente si chiama *navette* ma che qui sarebbe più giusto definire scialuppa di salvataggio, è sopravvissuta questa norma della sospensione automatica che non esiste in nessun ordinamento europeo. Noi stiamo cercando, con questo emendamento, almeno di limitare gli effetti più gravi sotto il profilo della libertà personale e mi pare che sia difficile non garantire questa libertà e questo diritto e che non vi siano

argomenti né parole spendibili per chi si proclama garantista per votare contro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, onorevole Tabacci, se può prendere posto perché...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	539
<i>Maggioranza</i>	270
<i>Voti favorevoli</i>	244
<i>Voti contrari</i>	295).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisicchio 1.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	542
<i>Maggioranza</i>	272
<i>Voti favorevoli</i>	247
<i>Voti contrari</i>	295).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 1.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, colleghi, ma davvero è più importante, con questa legge, sospendere, bloccare, possibilmente per sempre, il processo che si sta chiudendo, in questi giorni, a Milano nei confronti, tra gli altri, dell'onorevole Previti o è più importante per noi, come legislatori, avere a cuore le norme del diritto, i diritti di libertà degli imputati? Tra pochi minuti il Parlamento ed il

paese avranno una risposta a questa domanda e su di voi pesa questa responsabilità che può essere, davvero, un segno — io spero di no — di arroganza istituzionale di una maggioranza parlamentare. Per bloccare un processo non è consentito a nessuno violare i diritti di libertà. Oggi il nostro paese saprà cosa è più importante per questa maggioranza parlamentare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	540
<i>Maggioranza</i>	271
<i>Voti favorevoli</i>	246
<i>Voti contrari</i>	294).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente è l'ultimo intervento che farò su questa proposta di legge, in quanto non voglio incidere, colleghi della maggioranza, né sulle vostre scelte già maturate né sulla ragione di esse. Voglio soltanto richiamarvi ad un fatto che ritengo di estrema gravità e che esemplificherò in maniera concreta perché possano intenderlo tutti, compresi coloro che non hanno dimestichezza con le aule penali.

Non ci sono più problemi per nessuno relativamente alla sospensione necessaria visto che ormai l'articolo relativo alla sospensione necessaria si avvia a diventare legge e non è più in discussione, né ci sono problemi di altro tipo. Nessuno di coloro che beneficerà di questa legge, nel bene o nel male, corre più rischi: dunque, siete in una condizione di estrema libertà individuale nel valutare la questione che vi